

CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Accoglimento domande depositate in data 06/05/2024 per cancellazione protesti pagati entro 12 mesi.

Istanze depositate - numeri protocollo: RC/2024/RP/IST/51 - RC/2024/RP/IST/52.

Il Responsabile di Procedimento, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:

- il 3/05/2024 sono pervenute tramite posta - raccomandata A/R - domande per la cancellazione delle cambiali o tratte accettate protestate in provincia di Reggio Calabria pagate entro 12 mesi dal Registro Informatico dei protesti cambiari ai sensi dell'art. 4 comma 1, legge 12 febbraio 1955, n° 77 e ss.mm.ii. indicate nell'allegato elenco (**Allegato 1**);

- dalla documentazione prodotta risulta che per i protesti oggetto delle domande dell'allegato elenco, è stato pagato quanto dovuto entro 12 mesi dalla levata.

Considerato quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1955, n° 77 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- l'art. 4 comma 1, stabilisce che il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;

- l'art. 4 comma 3, prevede che sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento il responsabile dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone le cancellazioni richieste.

Considerato che risulta, pertanto, verificato il regolare adempimento delle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata;

Tutto ciò premesso, PROPONE: - di accogliere la cancellazione dei protesti contenuti nelle domande indicate nell'elenco (**Allegato 1**) del quale si propone l'omissione della pubblicazione ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali GDPR n. 679/2016 e dell'art. 4 comma 3 della legge 12/02/1955 n. 77 modificata che recita testualmente "...il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto...";

- conseguentemente, di disporre la cancellazione richiesta, relativamente ai titoli protestati indicati nella domanda dal Registro informatico dei protesti cambiari, da effettuarsi entro cinque giorni dalla data del presente provvedimento.

A conclusione dell'esame della proposta formulata dal Responsabile di Procedimento in data 08/05/2024 ed agli atti d'ufficio



IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 4, comma 3 della legge 12 febbraio 1955, n° 77, e ss.mm.ii., che attribuisce al Dirigente dell'Ufficio Protesti della Camera di Commercio la competenza in materia di cancellazioni dal Registro informatico;

CONDIVISA la proposta del Responsabile di Procedimento di omettere la pubblicazione dell'elenco (**Allegato 1**);

PRESO ATTO della risultante istruttoria e della proposta sopra formulata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RITENUTO di condividere la proposta di provvedimento come sopra formulata in cui viene peraltro esplicitata la motivazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990;

RITENUTO che ricorrano le condizioni richieste;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016 n° 219, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

D E T E R M I N A

a) di accogliere le istanze di cui ai numeri di protocollo RIP: RC/2024/RP/IST/51 - RC/2024/RP/IST/52, indicate nell'allegato elenco (**Allegato 1**) e conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, relativamente ai titoli protestati indicati nelle singole domande, dal Registro informatico dei protesti cambiari, da effettuarsi entro cinque giorni dalla data del presente provvedimento;

b) di omettere la pubblicazione all'albo camerale on line dell'Allegato 1 al presente atto per le motivazioni richiamate in premessa.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Dott.ssa Laura Cortese

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e ss.mm.ii.